



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE

Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie

Qualifica della società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n.29 CAP 16141, Genova, quale organismo di certificazione competente ai fini della certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione o della certificazione del soggetto o dell'organizzazione che adempie le funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) o d), della direttiva (UE) 2016/798, o parti di tali funzioni e quale organismo designato a norma dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, competente ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, sulla base dei criteri di cui all'allegato II del Regolamento medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO E LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

Visto il Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007.

Visto il Decreto 21 dicembre 2012 Attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci.

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie.

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 di recepimento della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.

Visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004.

Vista la direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Vista la direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Visto il Regolamento (UE) n. 779/2019 della Commissione del 16 maggio 2019 che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione

Visto decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 - Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 - Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

Vista la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e l'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA) prot. n. 260 del 1 luglio 2019 concernente le attività di accreditamento degli Organismi che effettuano valutazioni di conformità ai sensi del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 e del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50 attuazione della Direttiva (UE) 2016/798.

Visto il Decreto Direttoriale n. 37 del 28/6/2019 di indicazione delle modalità attraverso le quali si procede alla qualifica degli Organismi di valutazione della conformità e degli Organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.

Vista la nota prot. 28196 del 17 luglio con cui l'Ufficio Centrale di Bilancio ha comunicato che la Convenzione tra MIT ed ACCREDIA ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile ed è stata registrata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 123/2011 con visto n. 2762 del 16/7/2019.

Viste la note con cui la Corte dei Conti ha sancito che la Convenzione tra MIT ed ACCREDIA ed il Decreto Direttoriale n.37 non rientrano tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, previsti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994.

Vista la nota prot. n. 6458 del 18/10/2019 con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha comunicato ai sensi del disposto di cui all'art. 10 del REG. UE n. 445/2011 ed all' art. 6 del Reg. UE. N. 779/2019 alla Commissione Europea ed all'ERA le procedure di qualifica degli organismi di certificazione degli ECM.

Vista la delibera ACCREDIA del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolate prot. n. DC2019MGE047 del 14 novembre 2019 registrata con prot. n. 7088 del 14/11/2019.

Vista la nota prot. n. CER 0472/19 del 19/11/2019 registrata con prot. n. 7501 del 02/12/2019 con cui la società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n.29 CAP 16141, Genova ha formulato istanza di qualifica come organismo di certificazione competente ai fini della certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione o della certificazione del soggetto o dell'organizzazione che adempie le funzioni di manutenzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) o d), della direttiva (UE) 2016/798 e quale organismo designato a norma dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, competente ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, sulla base dei criteri di cui all'allegato II del Regolamento n. 445/2011.

Considerato che con Decreto prot. n. 6235 del 27/03/2019 dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito ANSF) alla società IIS CERT è stata rinnovata la qualifica di Verificatore indipendente di Sicurezza VIS ai sensi del D. Lgs. 162/2007 che include il settore ECM veicoli diversi da carri che include il riconoscimento quale organismo di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) ai sensi: delle Linee guida ANSF “Linee guida per l’attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri merci)” - Rev.01 del 16/10/2015, e delle “Linee guida per l’attestazione delle Officine di Manutenzione dei veicoli ferroviari diversi da carri”, Rev.01 del 19/12/2017), che quindi risulta in corso di validità con scadenza prevista il 02/07/2024.

Considerato altresì che con proprio decreto n. 02 del 2/11/2015 la Società IISCERT è stata qualificata quale organismo designato a norma dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, competente ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, sulla base dei criteri di cui all’allegato II del Regolamento medesimo che quindi risulta in corso di validità con scadenza prevista il 1/11/2020.

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dal DD n. 37 del 28/6/2019, dall’allegato II del Regolamento 445/2011, dall’allegato I al Reg. UE n. 779/2019;

Decreta

Art. 1

1. La società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n.29 CAP 16141, Genova è qualificata quale organismo di certificazione competente ai fini della certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione o della certificazione del soggetto o dell’organizzazione che adempie le funzioni di manutenzione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettere b), c) o d), della direttiva (UE) 2016/798, ai sensi dell’art. 6 del Reg. (UE) n. 779/2019 sia per i carri che per i veicoli diversi dai carri (ECM Certification body - OC ECM).
2. La società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n.29 CAP 16141, Genova è altresì qualificata ad operare quale organismo di certificazione (Certification body - OC) dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, a norma del Regolamento UE n. 445/2011 nonché come organismo di Attestazione (Organismo di attestazione - OA) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) di veicoli diversi da carri ferroviari merci (di cui alle Linee Guida ANSF rev. 01 del 16 ottobre 2015) e delle officine di manutenzione di veicoli diversi da carri ferroviari merci (di cui alle Linee Guida ANSF rev. 01 del 19 dicembre 2017).

Art. 2

1. Le attività correlate alle procedure di cui all’art. 1 devono essere svolte dall’organismo secondo le modalità stabilite dalle norme nazionali ed dai regolamenti europei sopra richiamati.
2. L’organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell’organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali – ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all’utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni – come individuate nella

documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione da parte dell'Ente Unico di Accreditamento – ACCREDIA.

3. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati, a cura dell'organismo, per un periodo non inferiore a dieci anni. La documentazione deve essere tenuta a disposizione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'ANSF.
4. L'organismo deve comunicare al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie ed ANSF quanto segue:
 - a. ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
 - b. qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni di qualifica;
 - c. eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite, ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
 - d. su richiesta, le attività svolte nell'ambito della qualifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
5. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 57, del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 della direttiva 797/2016/UE, del Reg. UE n. 445/2011, del Reg. UE n. 779/2019 e dei provvedimenti emanati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3

1. La vigilanza sull'attività dell'organismo, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte, è demandata all'Ente Unico di Accreditamento – ACCREDIA.
2. La notifica ha una validità connessa con la validità del certificato di accreditamento
3. Il riconoscimento è rinnovato su richiesta dell'Organismo secondo le modalità indicate dal DD n. 37 del 28/6/2019. Per il rinnovo, l'istanza deve essere presentata almeno tre mesi prima della data di scadenza dello stesso.

Art. 4

1. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo abbia proceduto in maniera difforme dalle vigenti disposizioni in materia, incorre nella diffida per i casi di minore gravità, nella sospensione dell'attività da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.
3. La qualifica è revocata nel caso in cui l'organismo non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. L'attività è immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo abbia perso i requisiti per la qualifica ai sensi dei Reg. UE 445/2011 e Reg. UE n. 779/2019.
5. In caso di sospensione o revoca da parte di "ACCREDIA" del certificato di accreditamento alla base della qualifica, l'organismo deve sospendere l'attività di certificazione e darne immediata comunicazione a MIT ed all'ANSF.
6. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, ad ACCREDIA, ad ANSF, all'ERA ed alla Commissione europea.

Art. 5

1. La società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n.29 CAP 16141, Genova è autorizzata ad operare ed emettere documentazione ai sensi del Regolamento UE n. 445/2011 e come Organismo di Attestazione (OA) dei soggetti responsabili della manutenzione (ECM) di veicoli diversi da carri ferroviari merci (di cui alle Linee Guida ANSF rev. 01 del 16 ottobre 2015) e delle officine di manutenzione di veicoli diversi da carri ferroviari (di cui alle Linee Guida ANSF rev. 01 del 19 dicembre 2017) al massimo fino alla data del 15/06/2020 salvo diversa disposizione emanata dal MIT ai sensi del disposto di cui all'art. 6 del Reg. UE n. 779/2019. Successivamente e comunque a far data dal 16/06/2020 l'organismo opera ai sensi del Reg. UE n. 779/2019.

Art. 6

1. In forza del disposto normativo vigente il presente decreto ha scadenza coincidente con quella del decreto di riconoscimento VIS prot. ANSF n. 6235 del 27/03/2019 e pertanto scade il 02/07/2024.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di ANSF.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Enrico Maria Pujia)